



COMUNE DI GENOVA

117 16 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E
VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2022-94 DATA 07/04/2022

**OGGETTO: INTERDIZIONE CAUTELATIVA DI AREE ESTERNE E CONSEGUENTE
DIVIETO DI ACCESSO PRESSO GIARDINI PERTINENZIALI AGLI APPARTAMENTI
SITI IN VIA FEDERICO DONAVER CIVICO 12 INTERNI 2 E 3 E FASCE LIMITROFE,
PER PERICOLO ESTERNO.**

07/04/2022	Il Vicesindaco
	[Massimo Nicolò]



COMUNE DI GENOVA

117 16 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E
VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
Schema Provvedimento N. 2022-POS-75 del 29/03/2022

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: INTERDIZIONE CAUTELATIVA DI AREE ESTERNE E CONSEGUENTE DIVIETO DI ACCESSO PRESSO GIARDINI PERTINENZIALI AGLI APPARTAMENTI SITI IN VIA FEDERICO DONAVER CIVICO 12 INTERNI 2 E 3 E FASCE LIMITROFE, PER PERICOLO ESTERNO.

IL SINDACO

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), che, ai commi 4 e 4 bis, individua le competenze del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, in tema di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- In data 22/03/2022 veniva comunicato a mezzo mail dall'amministratrice del Condominio di Via Federico Donaver civico 12 lo stato di possibile pericolosità del muraglione retrostante l'edificio in parola;
- Via Federico Donaver in tale tratto di interesse risulta strada vicinale ovvero privata aperta al pubblico transito;
- il personale del civico Ufficio Pubblica Incolumità in data 23/03/2022 si recava sui luoghi e, verificata la presenza di lesioni al parapetto in cemento armato presente all'altezza dei giardini privati retrostanti il condominio civico 12 di Via F. Donaver e verificata altresì la possibilità di aggravio della situazione con conseguente rischio per l'incolumità dei fruitori dei giardini privati ed attigue aree esterne dovuto al pericolo di caduta di conci in calcestruzzo su tali aree, individuava un perimetro di sicurezza all'interno del quale veniva disposto il divieto di accesso, stazionamento e transito pedonale, nelle aree esterne costituito da:
 - giardini pertinenziali degli appartamenti interni 2 e 3 del civico 12 di Via F. Donaver siti al di sotto del tratto di parapetto pericolante (giardini riportati in Catasto Terreni al Foglio 51, particelle rispettivamente 358 e 365), come da allegato grafico parte integrante del presente provvedimento;
 - fascia intermedia sita tra i predetti giardini e la soprastante Via Donaver (fascia riportata in Catasto Terreni al Foglio 51, particella 271), come da allegato grafico parte integrante del presente provvedimento;
 - di un tratto del marciapiede e del sedime stradale di Via Donaver, nel tratto corrispondente al parapetto lesionato (in prossimità del palo di Pubblica Illuminazione avente codice P115),

mediante transennamento di Pronto Intervento, come da allegato grafico parte integrante del presente provvedimento.

- di tali disposizioni, con Nota prot. n. 111934.U del 23/03/2022 del civico Ufficio Pubblica Incolumità, veniva data comunicazione all'Amministratrice pro-tempore del Condominio di Via F. Donaver civico 12 in qualità di proprietario dell'appartamento int. 3, alla proprietaria dell'appartamento int. 2 del predetto condomino ed a mezzo Raccomandata A/R ai proprietari della fascia di terreno interposta tra i giardini privati ed il piano stradale;

Vista la Relazione del sopralluogo eseguito in data 23/03/2022 dal personale del civico ufficio di Pubblica Incolumità, rubricata al prot. n. 116172.I del 28/03/2022, dalla quale emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle ragioni di incombenza del pericolo che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento recante le misure di interdizione disposte in via cautelare è stata preventivamente fornita comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, giusta nota prot. n. 111934.U del 23/03/2022 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONVALIDA

l'ordine di interdizione cautelativa per pericolo esterno e conseguente divieto di accesso, nell'interesse ed a tutela dell'incolumità dei cittadini, delle aree esterne costituite dai giardini pertinenziali agli appartamenti siti in via Federico Donaver civico 12 interni 2 e 3 e fasce limitrofe, come verbalmente intimato in data 23 marzo 2022 e comunicato agli interessati e meglio rappresentato nella nota prot. 111934.U del 23/03/2022 ed in particolare nelle aree esterne costituite da:

- giardini pertinenziali degli appartamenti interni 2 e 3 del civico 12 di Via F. Donaver siti al di sotto del tratto di parapetto pericolante (giardini riportati in Catasto Terreni al Foglio 51, particelle rispettivamente 358 e 365), come da allegato grafico parte integrante del presente provvedimento;
- fascia intermedia sita tra i predetti giardini e la soprastante Via Donaver (fascia riportata in Catasto Terreni al Foglio 51, particella 271), come da allegato grafico parte integrante del presente provvedimento;
- un tratto del marciapiede e del sedime stradale di Via Donaver, nel tratto corrispondente al parapetto lesionato (in prossimità del palo di Pubblica Illuminazione avente codice P115), mediante transennamento di Pronto Intervento, come da allegato grafico parte integrante del presente provvedimento.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Direzione Corpo Polizia Locale - Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Distretto 3° ed al Municipio III Bassa Val Bisagno per conoscenza;
- alle Aziende Partecipate AMIU Genova Spa ed A.S.Ter. Spa, per conoscenza;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
- alla Direzione Stazione Unica Appaltante - Servizi Generali - Ufficio Notifiche, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Vicesindaco
Massimo Nicolò





COMUNE DI GENOVA


ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: INTERDIZIONE CAUTELATIVA DI AREE ESTERNE E CONSEGUENTE DIVIETO DI ACCESSO PRESSO GIARDINI PERTINENZIALI AGLI APPARTAMENTI SITI IN VIA FEDERICO DONAVER CIVICO 12 INTERNI 2 E 3 E FASCE LIMITROFE, PER PERICOLO ESTERNO.

ALLEGATO GRAFICO



 Aree di giardini pertinenziali o fasce private soggette ad interdizione e divieto di accesso

 Marciapiede e sedime stradale soggetto ad interdizione e divieto di transito

Planimetria delle aree esterne interessate dal provvedimento di interdizione e divieto di accesso giardini ed aree private riportati al Catasto Terreni ad estremi: Sez. A, Fg. 53, p.la 358 (giardino dell'int. 2); Sez. A, Fg. 53, p.la 365 (giardino dell'int. 3); Sez. A, Fg. 53, p.la 271 (fascia intermedia) (elaborazione grafica su documento informatico; fonte: Geoportale del Comune di Genova - disegno non in scala).